



Prot. 1
24/5/2004

Roma 06/04/2004

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio IV

N. DIGPREV.IV/8425/I.5.1.1.1

Risposta al Foglio del.....

N.....



Al PRESIDENTE di FEDERPROPRIETA'
Via San Nicola Da Tolentino, 27
00187 Roma

e p.c. MINISTERO DELL' AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Direzione per la qualità della vita
Via C. Colombo, 44
00144 Roma

OGGETTO: D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 27 - quesito relativo all'interpretazione dell'art.5, comma 2 e 3.

In merito al quesito in oggetto, si fa presente che il Dlgs 31/01 ha introdotto, con l'art. 5 la definizione dei limiti di responsabilità delle differenti figure coinvolte nella distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano.

Nel comma 2, del sopracitato articolo viene chiaramente indicato che, per gli edifici e le strutture in cui l'acqua viene fornita al pubblico, il gestore del servizio idrico è responsabile della qualità dell'acqua fino al punto di consegna (il contatore) e pertanto, per la salubrità dell'acqua al rubinetto subentrano il titolare e il responsabile della gestione dell'edificio. Nel caso di edifici in cui coesistono civili abitazioni e strutture aperte al pubblico, il titolare della struttura in cui l'acqua viene fornita al pubblico e il responsabile della gestione dell'edificio devono garantire che i valori di parametro fissati nell'Allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.

Per quanto concerne gli edifici ad uso esclusivamente abitativo, l'amministratore del condominio ovvero, in assenza di questo, i proprietari non

hanno l'obbligo di effettuare le attività e i controlli previsti dagli art. 7 e 8 del decreto in oggetto, bensì quello derivante dall'attività di controllo dello stato di adeguatezza e di manutenzione dell'impianto. Pertanto, qualora si verificassero situazioni critiche relative agli impianti o inconvenienti igienici nella distribuzione d'acqua, i predetti potranno rivolgersi all'azienda ASL per effettuare un controllo analitico ed eventualmente, in funzione di particolari problematiche sollevate, attuare quanto indicato dal comma 3 dell'art. 5 del Dlgs in oggetto.

II DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(Ing. ENRICO SAPIENZA)

I dirigenti referenti

(Dott.ssa Rossella Colagrossi)

(Dott.ssa Maria Teresa Menzano)

